

Deliberazione della Giunta Regionale 21 febbraio 2013, n. 81-5421

**Conferma delle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola designate dal Piano di tutela delle acque e dal regolamento regionale 28 dicembre 2007, n. 12/R.**

A relazione degli Assessori Ravello, Sacchetto:

Visti:

- la direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, che all'articolo 3 prevede la designazione di Zone Vulnerabili da Nitrati di origine agricola (ZVN), da parte degli Stati membri;
- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese" convertito con legge 17 dicembre 2012, n. 221;
- il decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, recante "Norme in materia ambientale";
- il decreto ministeriale 7 aprile 2006, recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento";
- la legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61;
- il regolamento regionale 18 ottobre 2002, n. 9/R e s.m.i., recante "Designazione delle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola e relativo programma d'azione";
- il regolamento regionale 28 dicembre 2007, n. 12/R, recante: "Designazione di ulteriori zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)".
- il regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R e s.m.i., recante "Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)".
- il Piano di tutela delle acque, approvato con D.C.R. 13 marzo 2007, n. 117-10731.

Considerato che:

- l'articolo 36 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con legge 17 dicembre 2012 n. 221, prevede al comma 7-ter che, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, le Regioni in conformità all'Accordo concernente l'applicazione della direttiva comunitaria n. 91/676/CEE, approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 5 maggio 2011, procedano all'aggiornamento delle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola, anche sulla base dei criteri contenuti nell'Accordo e che, qualora entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione non abbiano provveduto, intervenga il Governo in via sostitutiva;

- il comma 7-quater del succitato articolo 36 prevede che, nelle more dell'aggiornamento e, comunque, per un periodo non superiore a dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, nelle zone vulnerabili ai nitrati si applichino le disposizioni previste per le zone non vulnerabili;

- il succitato comma 7-quater si pone in contrasto con le disposizioni aventi contenuto preciso e incondizionato della direttiva comunitaria n. 91/676/CEE che prevedono per le zone vulnerabili il necessario rispetto del limite quantitativo di 170 kg di azoto per ettaro e per anno e che il suddetto limite è peraltro già derogabile a 250 kg di azoto per ettaro e per anno in presenza dei requisiti e delle condizioni stabilite nella Decisione del 3 novembre 2011 della Commissione europea con cui, su richiesta dello Stato italiano ed in base alle modalità previste al punto 2, comma 3 dell'Allegato III della direttiva, è stata concessa una deroga a quattro regioni, tra cui il Piemonte;

- risulta aperta da parte della Commissione Europea nei confronti dell'Italia una procedura "EU-pilot", preliminare alla eventuale procedura di infrazione, con la quale si richiedono chiarimenti allo Stato italiano circa il rispetto della succitata normativa comunitaria, da fornirsi entro il giorno 8 febbraio 2013.

Dato atto che il rispetto del limite quantitativo di 170 kg di azoto per ettaro e per anno posto dalla direttiva comunitaria per le zone vulnerabili comporta la necessità del rispetto altresì delle ulteriori disposizioni contenute nella direttiva (attuate a livello regionale con il regolamento 29 ottobre 2007, n. 10/R e s.m.i.), quali la necessità di inserire nei programmi di azione misure specifiche che comprendano norme concernenti i periodi in cui è proibita l'applicazione al terreno di determinati tipi di fertilizzanti, la capacità degli stoccaggi degli effluenti di allevamento, la limitazione dell'applicazione al terreno di fertilizzanti conformemente alla buona pratica agricola;

rilevato che il contrasto fra l'articolo 36, comma 7-quater del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 e la direttiva comunitaria n. 91/676/CEE determina una situazione di incertezza e quindi di possibile disomogeneità tra i comportamenti da parte delle Regioni anche contermini;

ritenuto opportuno richiedere al Governo italiano di porre in essere, così come sollecitato dalla Commissione Europea, ogni azione tesa alla corretta ed omogenea attuazione della direttiva comunitaria 91/676/CEE, mettendo in atto misure che interessino tutto il territorio nazionale e tali da garantire la tutela delle acque anche nel rispetto della direttiva 2000/60/CE, senza peraltro escludere una verifica dell'attualità della direttiva stessa, anche in termini di efficacia ambientale e di impatto sull'attività agricola;

richiamate le norme del Piano di tutela delle acque, approvato con DCR 13 marzo 2007, n. 117-10731, che oltre a recepire integralmente le designazioni effettuate con il regolamento regionale 9/R/2002 ha stabilito all'articolo 21, comma 5 delle Norme di piano la designazione come zone vulnerabili dei territori ricompresi nelle Fasce A e B delimitate nelle tavole grafiche del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) adottato dall'Autorità di bacino del fiume Po;

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 25-4818 del 22 ottobre 2012 con la quale, in sede di revisione della designazione delle zone vulnerabili ai sensi dell'art. 92 del d.lgs. n. 152/2006, sono state confermate le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola così come identificate dal regolamento regionale 28 dicembre 2007, n. 12/R e dall'art. 21 delle Norme di piano del Piano di Tutela delle Acque ed è stato altresì previsto di procedere all'aggiornamento delle basi dati territoriali del sistema informativo dell'Anagrafe unica delle aziende agricole per recepire la

riperimetrazione delle Fasce A e B dei fiumi piemontesi, stabilendo per tale aggiornamento il decorso dal 1° gennaio 2013.

Considerato che:

- l'Accordo previsto all'articolo 36 comma 7-ter del decreto legge n. 179 del 2012 prevede la predisposizione di uno studio, affidato ad ISPRA, finalizzato ad approfondire l'origine dei carichi inquinanti relativi ai diversi settori e conseguentemente acquisire le informazioni necessarie per un eventuale aggiornamento delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola;
- tale studio è in fase di predisposizione e il programma operativo delineato non consente attualmente di procedere all'eventuale aggiornamento delle Zone Vulnerabili;
- la complessità dello studio e la numerosità delle informazioni necessarie richiedono una forte sinergia tra le istituzioni coinvolte e momenti di verifica dello stato dei lavori e che per tale motivo è stato istituito un nucleo di coordinamento a cui partecipano il Ministero delle Politiche Ambientali Alimentari e Forestali (MiPAAF), l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), l'Autorità di Bacino del Po e dell'Alto Adriatico, le ARPA e le Regioni coinvolte.

Considerato inoltre che:

- in riferimento all'obbligo dettato dall'articolo 10 della direttiva 91/676/CEE sopra citata, gli Stati Membri devono trasmettere ogni quattro anni una relazione sullo stato di attuazione della direttiva stessa sul territorio nazionale;
- al fine della trasmissione della suddetta relazione per il quadriennio 2008-2011, la Regione Piemonte ha inviato al Ministero dell'ambiente, tramite ISPRA, i dati necessari mediante la prevista procedura SINTAI;

rilevato che i dati di monitoraggio della qualità delle acque regionali riportati nella relazione tecnica evidenziano all'interno delle ZVN concentrazioni medie di nitrati che eccedono il valore limite massimo previsto dalla Direttiva 91/676/CEE;

dato atto che il prossimo monitoraggio relativo alla qualità delle acque è previsto nel 2016 secondo la tempistica prevista dalla Direttiva 91/676/CEE, relativamente al quadriennio 2012- 2015;

ritenuto che la riconferma delle Zone Vulnerabili ai Nitrati di origine agricola, così come già individuate da ultimo con la citata DGR n. 25-4818 del 22 ottobre 2012 ottempera, senza soluzione di continuità, alla direttiva nitrati, consentendo alla Regione Piemonte di non essere coinvolta nell'apertura di un'eventuale procedura di infrazione comunitaria non esponendola alle conseguenti misure sanzionatorie, secondo quanto anticipato con la nota prot. N. REF.ARES(2013)52697 del 16 gennaio 2013 inviata dal Commissario europeo per l'ambiente Janez Potočnik ai Ministri per l'ambiente e per l'agricoltura Corrado Clini e Mario Catania, nonché ribadito dalla Commissione Europea (Direzione Generale Agricoltura) alle autorità di gestione dei Programmi di Sviluppo Rurale regionali nel corso dello specifico incontro avuto a Bruxelles il 31 gennaio 2013;

tutto ciò premesso e considerato;

visto l'art. 16 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

visto il Piano di tutela delle acque;

visto il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” convertito con legge 17 dicembre 2012, n. 221;

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 25–4818 del 22 ottobre 2012;

la Giunta regionale, a voti unanimi

*delibera*

1) di riconfermare, sulla base delle considerazioni sopra esposte, le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola così come identificate dall’art. 21 delle Norme di piano del Piano di tutela delle acque e dal regolamento regionale 28 dicembre 2007, n. 12/R e già confermate dalla deliberazione della Giunta regionale n. 25–4818 del 22 ottobre 2012;

2) di proseguire l’azione di approfondimento conoscitivo, avviato ai sensi dell’Accordo del 5 maggio 2011, circa l’origine dei carichi inquinanti relativi ai diversi settori produttivi, e conseguentemente acquisire le informazioni necessarie per un aggiornamento delle zone designate vulnerabili ai nitrati di origine agricola;

3) di confermare la necessità che venga posta in essere ogni azione tesa alla corretta ed omogenea attuazione della direttiva comunitaria 91/676/CEE, mettendo in atto misure che interessino tutto il territorio nazionale e tali da garantire la tutela delle acque anche nel rispetto della direttiva 2000/60/CE, senza peraltro escludere una verifica dell’attualità della direttiva stessa, anche in termini di efficacia ambientale e di impatto sull’attività agricola.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della legge regionale 22/2010.

(omissis)